

DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2026
189/2026/R/COM

ADEGUAMENTO DEL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE, E DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 302/2016/R/COM, ALLE PREVISIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 GENNAIO 2026, N. 3

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1388^a riunione del 26 maggio 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva (UE) 2019/944);
- la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva (UE) 2024/1711);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con legge 24 aprile 2025, n. 60 (di seguito: decreto-legge 19/25);
- il decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 3 (di seguito: decreto legislativo 3/26);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 1° febbraio 2018, 51/2018/R/com (di seguito: deliberazione 51/2018/R/com) e in particolare l'Allegato A (di seguito: Regolamento di funzionamento del Portale Offerte);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com e in particolare l'Allegato A (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2022, 289/2022/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2023, 250/2023/R/com (di seguito: deliberazione 250/2023/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 496/2023/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 1° ottobre 2024, 395/2024/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 8 aprile 2025, 156/2025/R/com;

- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2025, 386/2025/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2026, 188/2026/R/com;
- il Testo Integrato Conciliazione (TICO);
- il Testo integrato delle disposizioni in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF);
- il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);
- il Testo integrato della vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG).

CONSIDERATO CHE:

- la recente riforma del mercato elettrico dell’Unione europea, nota come *Electricity Market Design Reform* e adottata nel luglio 2024 quale quinto pacchetto energia, è volta a migliorare in modo strutturale il funzionamento del mercato elettrico europeo, promuovendo un assetto più resiliente, flessibile e orientato allo sviluppo delle fonti rinnovabili, nel bilanciamento degli interessi di consumatori, operatori e investitori; la riforma persegue, in particolare, l’obiettivo di rafforzare la stabilità e la prevedibilità dei costi dell’energia, garantire prezzi accessibili ai consumatori e incentivare gli investimenti nelle energie rinnovabili;
- la riforma comprende, tra l’altro, la direttiva (UE) 2024/1711, che interviene in materia di tutela dei consumatori aggiornando la disciplina del mercato al dettaglio mediante modifica della direttiva (UE) 2019/944; in particolare, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, la direttiva (UE) 2024/1711 ha novellato l’articolo 2 e l’articolo 11 della direttiva (UE) 2019/944 recanti, rispettivamente, le definizioni e il diritto a un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso e a un contratto con prezzo dinamico dell’energia elettrica.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto legislativo 3/26, recependo la direttiva 2024/1711, ha introdotto, tra l’altro, la definizione di contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso come “il contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l’intera durata del contratto ma può includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori” (articolo 1, comma 1, che aggiunge il comma 15bis all’articolo 3 del decreto legislativo 210/21);
- con riferimento agli obblighi informativi dei venditori e alle modifiche contrattuali in caso di contratti di fornitura di energia elettrica rivolti ai clienti finali, il decreto

legislativo 3/26:

- a) ha previsto che nei contratti medesimi siano indicati, in maniera chiara e agevolmente comprensibile, tra l'altro:
- i. l'indirizzo di posta elettronica del venditore e i contatti dell'assistenza ai consumatori, in aggiunta all'identità e all'indirizzo del venditore (articolo 2, comma 1, che sostituisce l'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 210/21);
 - ii. nell'offerta relativa a contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, le opportunità, i costi e i rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo (articolo 2, comma 1, che aggiunge la lettera h-quater) all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 210/21);
 - iii. l'informazione circa la possibilità per il cliente finale di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del Codice del consumo che, per finalità statutarie, operano nella tutela dei consumatori, per la gestione del proprio reclamo ovvero per l'assistenza nelle procedure per la gestione extragiudiziale delle controversie con il fornitore attraverso la conciliazione paritetica ovvero il Servizio Conciliazione dell'Autorità e le altre forme di assistenza gratuita previste (articolo 2, comma 1, che aggiunge la lettera h-quinquies) all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 210/21);
- b) ha disposto la consegna al cliente finale, prima della proroga di un contratto, di un documento informativo recante una sintesi, scritta in un linguaggio semplice e conciso, dei diritti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 210/21 e delle ulteriori condizioni contrattuali, in aggiunta alla previsione della consegna del documento medesimo prima della conclusione del contratto (articolo 2, comma 1, che modifica l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 210/21);
- c) ha disposto che i venditori non modifichino unilateralmente in maniera sfavorevole le condizioni contrattuali economiche e di durata dei contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso (articolo 2, comma 1, che modifica l'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 210/21);
- con riferimento alla disposizione di cui alla lettera b) del precedente punto, ai fini regolatori, nell'attuale contesto di mercato nazionale, la tipologia contrattuale ordinaria oggi diffusa nella prassi commerciale è rappresentata dai contratti a tempo indeterminato con condizioni economiche di durata determinata, che si affianca a quella, residuale, dei contratti a tempo determinato, come anche già evidenziato nella deliberazione 250/2023/R/com;
 - il decreto legislativo ha inoltre disposto che i venditori non risolvano i contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso prima della scadenza (articolo 2, comma 1, che modifica l'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 210/21).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di emanare direttive concernenti la

produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera h), ivi compresa la vendita al dettaglio, al fine di assicurare al cliente finale una adeguata tutela, anche promuovendo e diffondendo «la massima trasparenza in merito ai servizi offerti, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti finali» (articolo 2, comma 12, lettera l.);

- rientrano tra tali competenze gli interventi volti al rafforzamento della trasparenza e della comprensibilità delle informazioni commerciali, anche ai fini della comparabilità delle offerte in un contesto di mercato liberalizzato, caratterizzato da elevata dinamicità e da un crescente livello di digitalizzazione; tra gli obiettivi perseguiti dall'Autorità per accompagnare il cliente finale nel completo superamento delle tutele di prezzo previsto dalla legge 124/17 rientrano, in particolare, il rafforzamento della consapevolezza del cliente medesimo e la promozione della sua partecipazione attiva alle dinamiche di mercato, nel rispetto delle necessarie garanzie di tutela;
- gli obiettivi sopra richiamati sono stati nel tempo perseguiti dall'Autorità mediante l'adozione di diversi strumenti tra loro complementari, ciascuno caratterizzato da una specifica finalità ma accomunati dall'obiettivo di favorire la consapevolezza e la partecipazione attiva dei clienti finali nei mercati retail dell'energia elettrica e del gas naturale; tra gli strumenti rilevanti ai fini del presente provvedimento rientrano, in particolare:
 - il Codice di condotta commerciale, che disciplina, in coerenza con il Codice del consumo e con la normativa di settore, le regole di comportamento cui sono tenuti i venditori di energia elettrica e/o gas naturale nei rapporti con i clienti finali — domestici e non domestici di piccole dimensioni — sia nella fase precontrattuale sia in quella contrattuale, prevedendo specifici obblighi di trasparenza e informazione a tutela del cliente finale, anche qualora l'attività di promozione e conclusione dei contratti sia svolta per il tramite di soggetti terzi;
 - le offerte a Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela (PLACET), introdotte con la deliberazione 555/2017/R/com e il relativo Allegato A, che tutti i venditori di energia elettrica e di gas naturale del mercato libero devono obbligatoriamente rendere disponibili ai clienti di piccole dimensioni, garantendo la possibilità di sottoscrivere un'offerta a prezzo fisso oppure un'offerta a prezzo variabile per tipo di fornitura e di cliente (domestico e non domestico); queste offerte sono caratterizzate da condizioni contrattuali definite dall'Autorità, ma con prezzi liberamente stabiliti dal venditore;
 - il Portale Offerte, istituito con la deliberazione 51/2018/R/com, per la raccolta e la pubblicazione delle offerte rivolte ai clienti finali domestici e non domestici di piccole dimensioni nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - il Servizio Conciliazione, disciplinato dal TICO, istituito dall'Autorità per mettere a disposizione dei clienti e utenti finali dei settori regolati, una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori e i gestori,

mediante l'intervento di un conciliatore, appositamente formato in mediazione e sulla regolazione, che aiuta le parti a trovare un accordo;

- la deliberazione 302/2016/R/com, che definisce modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte dei clienti finali di piccole dimensioni.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nell'ambito delle misure volte a favorire una partecipazione più consapevole e attiva dei clienti finali nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale, l'Autorità ha adottato una distinzione principale tra due tipi di offerte — a prezzo fisso e a prezzo variabile — che opera, tra l'altro, nella differenziazione di alcuni obblighi informativi a carico dei venditori, in particolare nella fase precontrattuale, nonché nell'organizzazione e nella presentazione delle offerte pubblicate nel Portale Offerte e nella disciplina delle offerte PLACET; ai fini dei rispettivi provvedimenti, l'*offerta a prezzo fisso* è definita come l'offerta in relazione alla quale sono mantenuti costanti o, in ogni caso, sono noti i valori, riferiti almeno ai primi 12 mesi, dei prezzi complessivamente pagati dal cliente o della sola parte di prezzo relativa all'acquisto o all'approvvigionamento dell'energia elettrica o del gas naturale (articolo 1, comma 1, del Codice di condotta commerciale e articolo 6, comma 1, lettera a), del Regolamento di funzionamento del Portale Offerte);
- la definizione di contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, introdotta dal decreto legislativo 3/26, risulta coerente con la scelta regolatoria di tutela, nell'ambito della quale l'offerta a prezzo fisso è qualificata come l'offerta in cui il prezzo è mantenuto costante, o comunque reso noto al cliente finale, per un periodo di almeno 12 mesi, corrispondente all'orizzonte temporale entro il quale il cliente medesimo effettua, di norma, le proprie valutazioni in termini di adeguatezza e conoscibilità dell'offerta rispetto alle proprie esigenze; inoltre, ai fini regolatori e di tutela, la posizione del cliente finale che abbia sottoscritto un contratto a prezzo fisso e a tempo determinato è stata assimilata a quella di un cliente che ha sottoscritto un contratto a tempo indeterminato con condizioni economiche a prezzo fisso e a tempo determinato;
- inoltre, con la deliberazione 250/2023/R/com, che ha tra l'altro recepito l'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 210/21 in materia di oneri di recesso anticipato, l'Autorità ha chiarito che, ai fini dell'applicazione di tali oneri, per *contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso* si intende un contratto che soddisfi contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - prezzo fisso, anche nei casi in cui, alla scadenza del periodo a prezzo fisso, sia prevista l'applicazione di un prezzo variabile; restano invece esclusi i contratti che prevedono l'applicazione congiunta di una componente di prezzo fissa e di una variabile;
 - durata determinata, o durata indeterminata con condizioni economiche di durata

- determinata;
- il Codice di condotta commerciale prevede che:
 - a) nell'ambito della documentazione contrattuale, i venditori informino il cliente finale relativamente a:
 - i. l'identità e l'indirizzo delle parti e l'indirizzo della fornitura (articolo 11, comma 1, lettera a.);
 - ii. le condizioni economiche offerte all'interno di una sottosezione recante "Vendita di energia elettrica" (articolo 10, commi 3, 3bis, 4 e 4bis) e il tipo di offerta in termini di prezzo, distinta tra offerta a prezzo fisso e offerta a prezzo variabile (articolo 20, comma 1, lettera a.);
 - iii. le informazioni sulla gestione dei reclami e sui diritti dei consumatori (articolo 9, comma 1, lettera g.; articolo 11, comma 1, lettera j.; articolo 21, comma 1, lettera a.);
 - b) il venditore assolva gli obblighi informativi della fase precontrattuale fornendo al cliente finale, in occasione della proposta e in ogni caso prima della conclusione del contratto di fornitura, la Scheda sintetica di cui all'Allegato 1, corrispondente al tipo di cliente finale (domestico o non domestico), al tipo di fornitura (energia elettrica, gas naturale o fornitura congiunta) e al tipo di prezzo (fisso o variabile), e compilata in ogni sua parte nel rispetto di quanto previsto al Titolo VII del Codice medesimo (articolo 9, comma 2);
 - c) il venditore comunichi al cliente finale la facoltà di variare unilateralmente le clausole contrattuali, qualora previsto dal contratto e se sussiste un giustificato motivo, sulla base di specifiche modalità, tempistiche e deroghe (articolo 13, commi da 1 a 4);
 - l'istituto della rappresentanza del cliente finale per l'invio e la gestione dei reclami nonché per l'attivazione e la gestione delle conciliazioni, anche da parte di un esponente di un'associazione dei consumatori o di categoria, è già declinato nella regolazione dell'Autorità. In particolare:
 - il TIQV prevede che il reclamo scritto possa essere inviato al venditore, anche per via telematica, dal cliente finale, o per suo conto, da un delegato o un'associazione di consumatori o di categoria (articolo 1, comma 1);
 - il TICO attribuisce al cliente o utente finale la facoltà di presentare la domanda al Servizio Conciliazione direttamente o mediante un delegato, anche appartenente a un'associazione dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare (articolo 7, comma 1); il delegato, a tal fine, deve essere munito di procura generale o speciale idonea a conciliare e transigere la controversia, conferita anche solo mediante scrittura privata non autenticata (articolo 10, comma 4) e si registra alla piattaforma telematica del Servizio Conciliazione, identificandosi con proprio SPID o CIE;
 - la disciplina del recesso dai contratti di fornitura prevede che il venditore, qualora previsto nel contratto di fornitura del mercato libero, abbia diritto di recedere con un termine di preavviso non inferiore a sei mesi (articolo 7, commi 1 e 2, dell'Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/com).

RITENUTO CHE:

- sia opportuno riconfermare, anche ai fini del presente provvedimento e in una prospettiva di maggior tutela, le definizioni di offerta a prezzo fisso e offerta a prezzo variabile di cui all'articolo 1 del Codice di condotta commerciale e che la posizione del cliente finale che abbia sottoscritto un contratto a tempo determinato e a prezzo fisso sia assimilata a quella di un cliente che ha sottoscritto un contratto a tempo indeterminato con condizioni economiche a prezzo fisso e a tempo determinato;
- ai fini di recepire nel Codice di condotta commerciale le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3/26, di contenuto sostanzialmente vincolato, sia opportuno prevedere che:
 - a) il venditore inserisca, nell'ambito della documentazione contrattuale:
 - i. nel caso dei contratti di fornitura di energia elettrica, il riferimento al suo indirizzo di posta elettronica (modifica dell'articolo 11, comma 1, lettera a.);
 - ii. nel caso di offerte a prezzo fisso di energia elettrica, un messaggio informativo circa le opportunità, i costi e i rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo (modifica dell'articolo 10, comma 3, lettera a., comma 3bis, comma 4, lettera a., e comma 4bis, e dell'articolo 20, comma 1, lettera a.), volto a informare il cliente finale che la scelta della tipologia di offerta dipende anche dalla sua propensione al rischio e che, optando per un prezzo fisso, paga un corrispettivo definito in anticipo e non soggetto alle variazioni dei prezzi nei mercati all'ingrosso dell'energia; tuttavia, a fronte di tale mitigazione del rischio di volatilità dei prezzi, il corrispettivo applicato potrebbe risultare più basso o più elevato rispetto ai corrispettivi indicizzati alle variazioni dei prezzi nei mercati all'ingrosso dell'energia;
 - iii. tenuto conto di quanto già previsto al riguardo dal TIQV e dal TICO, l'informazione circa la possibilità per il cliente finale di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del Codice del consumo per la gestione del proprio reclamo ovvero per l'assistenza nelle procedure per la gestione extragiudiziale delle controversie con il fornitore attraverso la conciliazione paritetica ovvero il Servizio Conciliazione dell'Autorità e le altre forme di assistenza gratuita previste (modifica dell'articolo 9, comma 1, lettera g.; dell'articolo 11, comma 1, lettera j.; dell'articolo 21, comma 1, lettera a.);
 - b) il venditore consegni la Scheda sintetica di cui all'Allegato 1, corrispondente al tipo di cliente finale e al tipo di prezzo, compilata in ogni sua parte nel rispetto di quanto previsto al Titolo VII, anche prima della proroga di un contratto di fornitura di energia elettrica o della proroga delle sue condizioni economiche (modifica dell'articolo 9, comma 2);
 - c) nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato, sia espressamente previsto che i venditori non possano esercitare la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali e di durata durante il periodo di validità del prezzo fisso e qualora tale variazione

comporti un aumento dei corrispettivi previsti dal contratto e relativi alla spesa per la vendita definita dal venditore medesimo (aggiunta di un nuovo comma all'articolo 13);

- ai fini del mero adeguamento della disciplina sull'esercizio del diritto di recesso dai contratti di fornitura alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3/26, sia opportuno prevedere che i venditori non risolvano i contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato durante il periodo di validità del prezzo fisso (modifica dell'articolo 7, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/com);
- benchè le disposizioni oggetto del presente provvedimento rappresentino un mero adeguamento della vigente regolazione a disposizioni normative primarie dal contenuto sostanzialmente vincolato, sia opportuno riconoscere ai soggetti interessati la facoltà di presentare, entro il 15 giugno 2026, eventuali osservazioni e proposte motivate nell'ambito della consultazione postuma di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, secondo i termini e le modalità di cui all'appendice A, recante anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DELIBERA

1. di modificare il Codice di condotta commerciale come segue:
 - a) alla fine dell'articolo 9, comma 1, lettera g., è aggiunto il seguente testo:

“, compresa la possibilità per il cliente finale di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del Codice del consumo per la gestione del proprio reclamo e per l'assistenza nelle procedure per la risoluzione extragiudiziale delle controversie”;
 - b) alla fine dell'articolo 9, comma 2, è aggiunto il seguente testo:

“Il venditore consegna la Scheda sintetica, corrispondente al tipo di cliente finale e al tipo di prezzo, compilata in ogni sua parte nel rispetto di quanto previsto al Titolo VII, anche prima della proroga di un contratto di fornitura di energia elettrica o della proroga delle sue condizioni economiche.”;
 - c) all'articolo 10, comma 3, lettera a. e comma 3bis, dopo l'ultimo punto nonché alla fine dell'articolo 10, comma 4, lettera a. e comma 4bis è aggiunto il seguente punto:

“nel caso di offerte a prezzo fisso di energia elettrica, un apposito messaggio volto a informare il cliente finale che la scelta di un'offerta di questo tipo, rispetto a un'offerta a prezzo variabile, può dipendere anche dalla sua propensione al rischio e che, optando per un prezzo fisso, paga un corrispettivo definito in anticipo e non soggetto alle variazioni dei prezzi sui mercati all'ingrosso dell'energia elettrica; tuttavia, a fronte di tale mitigazione del rischio di volatilità dei prezzi, il corrispettivo applicato potrebbe risultare più basso o più elevato rispetto ai corrispettivi variabili indicizzati ai prezzi

- sui mercati all'ingrosso dell'energia elettrica;”;
- d) la lettera a. dell'articolo 11, comma 1, è sostituita dalla seguente:
“l'identità e l'indirizzo delle parti e l'indirizzo della fornitura nonché, per i contratti di energia elettrica, l'indirizzo elettronico”;
- e) alla fine della lettera j. dell'articolo 11, comma 1, è aggiunto il seguente testo:
“il venditore deve inoltre informare della possibilità per il cliente finale di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del Codice del consumo per l'assistenza nelle procedure per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, nonché per la gestione del proprio reclamo;”;
- f) all'articolo 13 è aggiunto il seguente comma 1bis:
“1bis. Nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, i venditori non possono modificare unilateralmente in maniera sfavorevole le condizioni contrattuali economiche e di durata. In relazione ai contratti di fornitura di energia elettrica a tempo indeterminato che prevedono condizioni economiche a prezzo fisso efficaci per un periodo determinato del rapporto contrattuale, il divieto di cui al primo periodo opera durante la vigenza delle condizioni economiche medesime.”;
- g) alla fine dell'articolo 20, comma 1, lettera a., è aggiunto il seguente testo:
“nel caso di offerte a prezzo fisso di energia elettrica, il venditore riporta inoltre il seguente messaggio: “La scelta di un'offerta di questo tipo, rispetto a un'offerta a prezzo variabile, può dipendere anche dalla Sua propensione al rischio. Optando per un prezzo fisso, paga un corrispettivo definito in anticipo e non soggetto alle variazioni dei prezzi sui mercati all'ingrosso dell'energia elettrica; tuttavia, a fronte di tale mitigazione del rischio di volatilità dei prezzi, il corrispettivo applicato potrebbe risultare più basso o più elevato rispetto ai corrispettivi variabili indicizzati ai prezzi sui mercati all'ingrosso dell'energia elettrica”.”;
- h) all'articolo 21, comma 1, lettera a., dopo le parole “di risoluzione delle controversie” è aggiunto il seguente testo:
“inclusa la possibilità di avvalersi a tal fine di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del Codice del consumo,”;
2. di inserire nella sezione “Prezzo” del riquadro denominato “Condizioni economiche” delle tabelle 1 e 3 dell'Allegato 1 al Codice di condotta commerciale il seguente testo:
“La scelta di un'offerta di questo tipo, rispetto a un'offerta a prezzo variabile, può dipendere anche dalla Sua propensione al rischio. Optando per un prezzo fisso, paga un corrispettivo definito in anticipo e non soggetto alle variazioni dei prezzi sui mercati all'ingrosso dell'energia elettrica; tuttavia, a fronte di tale mitigazione del rischio di volatilità dei prezzi, il corrispettivo applicato potrebbe risultare più basso o più elevato rispetto ai corrispettivi variabili indicizzati ai prezzi sui mercati all'ingrosso dell'energia elettrica”;
3. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/com prevedendo che alla fine dell'articolo 7, comma 1, sia aggiunto il seguente comma 1bis:
“1bis Nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a

prezzo fisso, i venditori non possono esercitare il diritto di recesso prima della scadenza. In relazione ai contratti di fornitura di energia elettrica a tempo indeterminato che prevedono condizioni economiche a prezzo fisso efficaci per un periodo determinato del rapporto contrattuale, il divieto di recesso di cui al primo periodo opera durante la vigenza delle condizioni economiche medesime.”;

4. di prevedere che i venditori adeguino la documentazione precontrattuale e contrattuale a quanto disposto dal presente provvedimento entro il 31 luglio 2026;
5. di riconoscere ai soggetti interessati la facoltà di presentare, entro il 15 giugno 2026, eventuali osservazioni e proposte motivate nell’ambito della consultazione postuma di cui all’articolo 5, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, secondo i termini e le modalità di cui all’appendice A, recante anche l’informativa sul trattamento dei dati personali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento e l’appendice A sul sito internet dell’Autorità.

26 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell’Acqua